



Prefettura di Varese
Ufficio Territoriale del Governo

Protocollo n.

Varese, data protocollo

a VEDANI SRL
Via L. da Vinci n. 11
BESOZZO
e-mail: vedani@pec.it

Oggetto: Richiesta iscrizione nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. White List) e del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 'Inserimento nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavoro'.

Attività svolta/e:

Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (Sezione X).

In riferimento alla richiesta sopra distinta, si comunica **l'avvenuta iscrizione** nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. White List), per le categorie richieste.

La data di decorrenza e di scadenza sono rilevabili sul sito istituzionale della Prefettura di Varese alla sezione "elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (c.d. white list), ove andrà sempre verificata la permanenza dell'iscrizione essendo la stessa revocabile in qualsiasi momento da parte di questa Prefettura al ricorrere delle condizioni di legge.

Si richiama, infine, l'attenzione sull'obbligo per l'impresa iscritta di comunicare a questo ufficio qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali e, in genere, dei soggetti titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo indicati nell'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 compreso il direttore tecnico entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche.

La mancata osservanza di tale obbligo entro 30 gg. comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000 prevista dall'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 150/2011 e succ. modifiche "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1, 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il Viceprefetto Aggiunto
(Corsaro)